

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTRODUZIONE, DA PARTE DI PRIVATI, DI ARMI, ESPLOSIVI NELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE (articolo 11 394/1991)

Le presenti Linee Guida, redatte ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. f della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), hanno la finalità di regolare, razionalizzare e rendere maggiormente controllabile il trasporto di armi ed esplosivi da parte di privati nelle aree protette della Regione Piemonte, fermo restando il massimo rispetto del patrimonio tutelato.

La norma citata vieta infatti, nelle Aree protette, le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

In relazione al divieto di introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo di cattura ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della Legge 394/1991 è possibile individuare casi autorizzabili in deroga al divieto generale.

Affinché la problematica in oggetto sia affrontata in maniera omogenea su tutto il territorio ricompreso nelle aree protette regionali, gli enti di gestione, nel rispetto delle presenti linee guida, adottano un provvedimento che disciplina il rilascio di autorizzazioni all'introduzione di armi; qualora il regolamento di fruizione dell'area protetta affronti già in maniera specifica la materia, occorre che lo stesso sia reso conforme alle presenti linee guida.

Premesse

Occorre necessariamente operare una distinzione tra le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti all'interno dell'area protetta, che hanno quindi oggettive necessità di movimentare eventuali armi in loro possesso dal luogo di residenza all'esterno dell'area protetta (e viceversa), e le autorizzazioni rilasciate a soggetti non residenti nell'area protetta che, per motivi di tipo logistico o per impossibilità ad operare diversamente, dovendo spostarsi da un luogo esterno all'area protetta ad un altro, richiedono l'autorizzazione a transitare all'interno di un'area protetta trasportando con sé armi, in deroga al divieto previsto dalla Legge 394/1991.

È necessario inoltre distinguere, e diversamente dettagliare nei contenuti, le autorizzazioni rilasciate per motivi legati all'attività venatoria da altre rilasciate per differenti motivi.

In ogni caso le autorizzazioni devono essere esclusivamente nominative e rilasciate solo qualora esistano impedimenti oggettivi a praticare percorsi alternativi all'attraversamento dell'area protetta.

Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento motivato a seguito di istruttoria curata dal Servizio di vigilanza dell'Ente.

L'ente, con il supporto del Servizio di vigilanza, individua un numero il più ridotto possibile di tracciati lungo i quali i soggetti privati che ne faranno richiesta devono obbligatoriamente transitare qualora portino con sé un'arma. I tracciati possono essere scelti in quanto tragitto più breve, oppure più opportuno e rispondente a maggiori requisiti di sicurezza e di compatibilità con il patrimonio tutelato; non è comunque mai consentito percorrere itinerari diversi da quelli autorizzati.

Per motivate ragioni, agli Enti di gestione è consentito adottare misure più restrittive di quelle indicate dalle presenti Linee guida.

Soggetti non residenti nell'Area protetta

- Autorizzazioni rilasciate per ragioni legate all'attività venatoria

L'istanza, prodotta in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972, dovrà contenere i seguenti requisiti e dichiarazioni:

- i dati anagrafici del richiedente e il suo recapito telefonico;
- l'autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi;
- l'iscrizione alla zona di caccia di interesse;
- la tipologia di arma (ad anima liscia, ad anima rigata o entrambe) che si intende trasportare;
- il motivo per cui si effettua la richiesta, comprensivo della ragione per la quale non si renderebbero praticabili soluzioni alternative;
- la dichiarazione di non essere incorso in materia venatoria né in sanzioni amministrative negli ultimi 5 anni, né in sanzioni penali;
- la dichiarazione di non essere incorso in sanzioni penali per il reato di furto venatorio ex articolo 624 e 625 Codice Penale.

L'autorizzazione dell'Ente può avere una validità massima di 3 anni e scade in ogni caso alla data di scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi.

All'istanza deve essere allegata una seconda marca da bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione in regola con l'imposta stessa; in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione questa sarà restituita al richiedente.

All'istanza deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

- Autorizzazioni rilasciate per motivi diversi dall'attività venatoria (uso sportivo, collezionismo, decreto guardia giurata o altro)

L'istanza, prodotta in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972, dovrà contenere i seguenti requisiti e dichiarazioni:

- i dati anagrafici del richiedente e il suo recapito telefonico;
- l'autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi;
- la tipologia di arma che si intende trasportare;
- il motivo per cui si effettua la richiesta, comprensivo della ragione per la quale non si renderebbero praticabili soluzioni alternative;
- la dichiarazione di non essere incorsi, in materia venatoria, né in sanzioni amministrative negli ultimi 5 anni, né in sanzioni penali;
- la dichiarazione di non essere incorso in sanzioni penali per il reato di furto venatorio ex articoli 624 e 625 del Codice Penale.

L'autorizzazione dell'Ente può avere una validità massima di 3 anni e scade in ogni caso alla data di scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi.

All'istanza deve essere allegata una seconda marca da bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione in regola con l'imposta stessa; in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione questa sarà restituita al richiedente.

All'istanza deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

Soggetti residenti all'interno dell'area protetta

L'istanza, prodotta in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972, dovrà contenere i seguenti requisiti e dichiarazioni:

- i dati anagrafici del richiedente e il suo recapito telefonico;
- la tipologia di arma che si intende trasportare;
- l'autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi.

L'autorizzazione dell'Ente può avere una validità massima di 5 anni e scade in ogni caso alla data di scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi.

L'autorizzazione decade con il cambio di residenza.

All'istanza deve essere allegata una seconda marca da bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione in regola con l'imposta stessa: in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione questa sarà restituita al richiedente.

All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione, prodotta in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972, deve essere rilasciata nominativamente entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. In caso di mancata risposta entro i succitati termini, l'autorizzazione si intende non rilasciabile.

L'autorizzazione deve contenere:

- il nominativo e i dati della persona autorizzata;
- il tracciato, ritenuto il più idoneo ai fini della sicurezza e della compatibilità con il patrimonio tutelato, lungo il quale si autorizza il transito, chiaramente individuato anche tramite mappa topografica;
- la tipologia di arma autorizzata;
- il termine di validità dell'autorizzazione;
- le modalità di transito (su veicolo o a piedi o altro);
- il divieto assoluto di sosta e/o fermata intermedia, se non per cause di forza maggiore;
- l'obbligo al trasporto dell'arma scarica in custodia chiusa e con munizionamento conservato separatamente dall'arma;
- l'obbligo a tenere l'eventuale cane a bordo del veicolo durante l'intero attraversamento dell'area protetta o al guinzaglio in caso di attraversamento a piedi;
- l'obbligo di portare con sé l'autorizzazione dell'Ente durante l'attraversamento;
- la riserva da parte dell'Ente di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione qualora sopravvenga un motivo per il quale si sarebbe negato il rilascio;
- l'obbligo di esibire ai Guardiaparco, o ad altri soggetti titolati che ne facciano richiesta, l'autorizzazione dell'Ente,;
- la dicitura "La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione equivale alla mancanza dell'autorizzazione stessa" e comporta il ritiro e la revoca immediata del provvedimento autorizzativo, nonché le eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti.

Deroghe

- Soggetti che non necessitano di autorizzazione

1. I veterinari esercenti la relativa professione possono detenere e portare nell'area protetta strumenti catalogati come armi consentiti per effettuare gli interventi loro richiesti.
2. I soggetti autorizzati dall'Ente a svolgere operazioni di controllo faunistico ai sensi della l.r. 36/1989 e s.m.i., quando operanti in attività svolte sotto le direttive del personale dell'Ente di gestione dell'Area protetta.

- Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi

1. E' consentita la detenzione o il trasporto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o il soccorso o in attività di protezione civile.
2. E' consentito il lancio di razzi, l'accensione di fuochi d'artificio e di artifici pirotecnici legalmente autorizzati all'interno dei nuclei abitati e loro pertinenze.